

VERBALE DI ACCORDO
TRASFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO A BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

In Milano ed in Altamura in modalità remota, in data 10 febbraio 2021

tra

- Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.,
- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo,

e

- le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ISP o Gruppo ISP) e gli Organismi Sindacali Aziendali di UBI Banca S.p.A. (UBI) e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. (di seguito BPPB) di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessso che

- Intesa Sanpaolo ha dichiarato che intende rafforzare ulteriormente la propria leadership raggiungendo dimensioni che le consentano di competere autonomamente e svolgere un ruolo strategico nel panorama bancario europeo, minimizzando i rischi e creando valore per tutti gli stakeholders; in questa prospettiva ha dato avvio ad una operazione strategica volta all'integrazione di un importante operatore di rilevanza economica e reddituale quale il Gruppo UBI;
- nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (di seguito OPS) e successivamente integrata anche da un corrispettivo in denaro (OPAS), che ha consentito a ISP di acquisire UBI, sono previsti accordi per la cessione di rami di aziende volti a soddisfare le disposizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha subordinato l'OPS, all'esecuzione di cessioni strutturali imponendo talune specifiche attuative;
- BPPB ha dichiarato che l'operazione risulta in linea con i propri obiettivi orientati alla crescita dimensionale, all'incremento della redditività e al miglioramento dell'asset quality mantenendo al contempo una solida posizione patrimoniale, ha un forte rationale strategico ed industriale e, per effetto della stessa, BPPB ottiene una consistente crescita dimensionale, aumenta la base di clientela (grazie a circa 70.000 clienti del Ramo), rafforza la rete distributiva nelle regioni limitrofe di insediamento storico della Banca;
- le OO.SS. sulla base di quanto dichiarato da BPPB, anche nel corso della trattativa, prendono atto che proprio per il rafforzamento e la diffusione territoriale, l'acquisizione di per sé genererà valorizzazione e piena occupazione;
- le OO.SS. hanno dichiarato che l'operazione non dovrà determinare esternalizzazioni né riduzioni di personale;
- BPPB conferma che l'operazione di acquisizione non determinerà né esternalizzazione di personale né riduzione di personale;

- i C.d.A. di ISP, di UBI e di BPPB hanno deliberato in merito alla cessione del ramo d'azienda costituito da n. 17 Filiali con autonomia contabile e n. 9 punti operativi senza autonomia contabile (circa n. 148 risorse);
- il Gruppo ISP e BPPB con lettera del 20 gennaio 2021 hanno provveduto pertanto a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria;
- l'operazione, la cui efficacia giuridica è prevista indicativamente entro il mese di giugno 2021, avverrà con garanzia di piena salvaguardia dei rapporti di lavoro interessati dall'operazione, in coerenza con le premesse di positivo sviluppo dimensionale in cui il processo di cessione si inserisce, nell'ottica di valorizzare le risorse interessate, i contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia delle opportunità e dei percorsi di sviluppo professionale e di carriera;
- a seguito della conclusione della presente procedura e in ragione della complessità dell'operazione societaria, fermo restando quanto definito e disciplinato nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a negoziare un'armonizzazione dei trattamenti economico/normativi anche afferenti ad accordi di secondo livello ed impegni a latere previgenti nel corso del 2021, nell'ambito del rinnovo della contrattazione di secondo livello per il personale di BPPB quali a titolo esemplificativo in tema di mobilità, percorsi professionali e banca del tempo;
- conseguentemente BPPB e le rispettive OOSS, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 3), 3 bis) e 3 ter), si impegnano ad avviare un confronto da realizzare - entro il mese di gennaio 2022 - per negoziare un percorso di armonizzazione complessivo, nell'ambito del rinnovo della contrattazione di secondo livello per il personale di BPPB, da applicare dal 1° marzo 2022 o da data diversa parimenti definita in accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo di armonizzazione entro il mese di gennaio 2022, fermo restando quanto concordato nel presente accordo che, in caso di mancata definizione in data anteriore del rinnovo della contrattazione di secondo livello per il personale di BPPB, avrà scadenza il 28 febbraio 2022, le Parti s'incontreranno, entro il 15 febbraio 2022, per ricercare un'ulteriore soluzione condivisa, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito ai punti 3), 3 bis) e 3 ter) anche successivamente alla predetta scadenza del 28 febbraio 2022;

si conviene quanto segue

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) a far tempo dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del ramo d'azienda il rapporto di lavoro del Personale trasferito (di seguito "Personale trasferito"), nel corso del mese di aprile 2021 interessato dalla prevista fusione per incorporazione di UBI in ISP, proseguirà senza soluzione di continuità con BPPB ai sensi del 1° comma dell'art. 2112 c.c., con applicazione del CCNL del settore credito tempo per tempo vigente e di quanto stabilito nel presente accordo alle condizioni indicate;
- 3) nei confronti del Personale trasferito saranno mantenute tutte le pattuizioni, a carattere individuale, gli assegni ad personam e i trattamenti di varia natura, con corresponsione periodica, sottoscritti e/o riconosciuti individualmente e/o collettivamente prima della cessione del ramo d'azienda e già in godimento come retribuzione fissa a tale data con le medesime modalità e

salvaguardando la natura delle proprie caratteristiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali indicizzazione, riparametrazioni, dinamicità, rivalutazione, ecc.) definite nell'azienda cedente.

Rimangono in ogni caso garantite le contribuzioni datoriali relative alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria in essere all'atto del trasferimento come appreso specificato nei capitoli 6 c) e 6 d) nonché il valore corrente del buono pasto da assorbire a fronte di futuri aumenti dello stesso buono pasto che saranno definiti in BPPB;

3 bis) nei confronti del Personale trasferito saranno mantenute le previsioni relative al c.d. "Conto Welfare" di cui agli accordi del 27/11/2017 sottoscritti relativamente al personale UBI e Carime del 26/2/2018. Gli importi, da fruire necessariamente sotto forma di prestazioni Welfare, saranno resi disponibili con le modalità e le tempistiche previste nei richiamati accordi mediante utilizzo della piattaforma già usata da UBI o altra piattaforma che garantisca le medesime prestazioni;

3 ter) il Personale trasferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di BPPB il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione di cessione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all'orario di ingresso e/o uscita.

I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31.12.2021 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive e fatte salve le previsioni del CCNL;

4) per quanto attiene alle ferie, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ai sensi del citato vigente CCNL relative al Personale trasferito, nonché i riposi compensativi (anche su base oraria o frazione della stessa) per prestazioni lavorative effettuate, comprese quelle effettuate nelle giornate di sabato e di domenica e nelle giornate festive e non ancora fruite, BPPB subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Società cedente fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione; la programmazione e fruizione delle ferie di competenza e delle eventuali ferie arretrate, sarà effettuata nei tempi previsti come precedentemente pianificate nella Banca cedente;

5) BPPB garantirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del Personale trasferito, ricorrendo anche a specifica formazione, che consenta di consolidare e sviluppare l'attuale competenza professionale, nonché di acquisire conoscenze e capacità per un adeguato utilizzo dei nuovi sistemi/procedure. L'affiancamento e l'addestramento è svolto prioritariamente in presenza e laddove, anche in considerazione della situazione epidemiologica, sia da svolgere in remoto, BPPB provvederà ad erogare una formazione da remoto nel rispetto delle norme di sicurezza e nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia, individuate anche con il coinvolgimento di OO.SS. e RR.LL.SS., già costituito in "Comitato Covid-19 BPPB";

5 bis) Anche ai sensi dell'art. 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019 e anche in considerazione del periodo eccezionale di emergenza sanitaria, in relazione ad eventi correlati ad attività svolte nel periodo dell'armonizzazione e per i 12 mesi successivi, BPPB terrà anche

conto delle eventuali disfunzioni organizzative, delle modalità operative/normative differenti, delle necessità formative, di episodi e/o situazioni problematiche che coinvolgano le/i colleghe/i, tutto ciò al fine di salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori e con l'obiettivo di tutelare gli stessi da rischi patrimoniali e/o disciplinari. Analoghe situazioni saranno considerate anche nell'ambito del processo di valutazione del personale;

6) fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3), 3 bis) e 3 ter) nei confronti del Personale trasferito BPPB manterrà e conserverà in via transitoria e comunque non oltre la scadenza del presente accordo stabilita all'ultimo punto delle premesse, salvo che intervenga una diversa pattuizione nell'ambito del percorso di armonizzazione che sarà avviato nel corso del 2021 tra BPPB e le rispettive OO.SS., tutte le previsioni economico/normative collettive applicate presso l'Azienda cedente alla data del trasferimento, senza applicazione delle normative in essere presso BPPB, fermo quanto diversamente disciplinato in questo Accordo. In particolare:

- a) BPPB darà applicazione al lavoro agile secondo le previsioni del vigente CCNL e normative interne aziendali e il Personale trasferito fruirà dello Smart Learning attraverso le modalità operative definite presso la cessionaria con apposito accordo con le OO.SS.;
- b) relativamente al 2020, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi previsti, BPPB gestirà operativamente il riconoscimento al personale di provenienza UBI del Premio Aziendale definito nell'accordo 6 luglio 2020 con possibilità di fruire dei trattamenti welfare sulla piattaforma informatica già usata da UBI.

L'eventuale credito welfare residuo di pertinenza dei dipendenti provenienti da UBI già maturato e non ancora fruito alla data del trasferimento, verrà trasferito dall'azienda cedente e verrà gestito secondo le normative e le modalità operative già definite in UBI; BPPB gestirà operativamente il riconoscimento degli importi, che la cedente avrà definito e trasferito alla cessionaria, eventualmente spettanti a titolo di sistemi incentivanti (ad esempio Olympics) applicati per il 2020 nell'Azienda di provenienza.

Relativamente al 2021, il personale sarà destinatario delle previsioni in materia di premio aziendale, PVR e degli eventuali sistemi incentivanti per la quota di competenza dell'azienda cedente e BPPB gestirà operativamente il riconoscimento secondo gli importi che la cedente avrà definito e trasferito alla cessionaria per la quota non di propria competenza.

Eventuali giornate di permesso derivanti dall'accordo in materia di premio aziendale 2019 sottoscritto in UBI il 6 luglio 2020 non ancora fruito alla data della cessione, saranno monetizzate da BPPB secondo gli importi che la cedente avrà definito e trasferito alla cessionaria;

- c) in materia di Previdenza complementare:

il Personale trasferito che risulti iscritto a regimi di previdenza complementare a contribuzione definita presso la società di provenienza conserverà nel tempo le contribuzioni complessive a carico del datore di lavoro previste al trasferimento nei termini successivamente indicati.

Ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, UBI e le rispettive OO.SS., anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dei Fondi di previdenza complementare interessati, acconsentono che il personale trasferito che vi risulti iscritto possa mantenere tale iscrizione anche oltre la data del trasferimento.

Per coloro che risultano già iscritti a regimi di previdenza complementare a contribuzione definita presso la cedente alla data del trasferimento d'azienda, BPPB, dalla data di trasferimento e per l'anno 2021, si rende pertanto disponibile a versare la contribuzione complessiva aziendale (intesa come percentuale, base di calcolo e dinamiche già previste dall'azienda cedente), sia per gli iscritti ai fondi ai quali risultano già iscritti, sia per coloro che decidessero di aderire alle forme di previdenza previste in BPPB.

A far data dal 1° gennaio 2022 la contribuzione aziendale complessiva prevista nell'azienda cedente sarà riconosciuta solo a coloro che avranno aderito alla forma di previdenza complementare definita tra le Parti (ad oggi Previbank).

I dipendenti appartenenti al ramo non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare a contribuzione definita alla data della sottoscrizione del presente accordo, dalla data del trasferimento del ramo d'azienda avranno facoltà di iscrizione al Fondo Pensione previsto in BPPB, con riconoscimento della contribuzione a carico azienda prevista tempo per tempo da BPPB con decorrenza a far data dal mese successivo alla data stessa di iscrizione.

In presenza di una contribuzione versata dalla lavoratrice/tore, BPPB proseguirà nel versamento di quanto previsto a tale titolo, salvo che la/il lavoratrice/tore richieda la variazione al di sotto del minimo previsto dai singoli Fondi o sospensione della contribuzione a proprio carico dopo il trasferimento del ramo d'azienda, secondo le condizioni e le modalità previste dagli accordi istitutivi e dai relativi Fondi di previdenza complementare di iscrizione;

d) in materia di Assistenza sanitaria integrativa:

- 1) continueranno a trovare applicazione forme, modalità e contribuzione previste dalle coperture (assicurative e non) in essere per la Cassa di Assistenza Aziende Italia (polizza di assicurazione Rimborso spese mediche) e per l'Assistenza Sanitaria Integrativa Banca delle Marche al momento del trasferimento per l'intero 2021;
- 2) dal 1° gennaio 2022, fermo restando gli impegni previsti dal CCNL e dalle attuali previsioni di BPPB di garantire una adeguata copertura sanitaria, sarà confermata nel tempo, la contribuzione aziendale prevista al momento del trasferimento (intendendosi quale contribuzione del 2020). Gli eventuali differenziali positivi rispetto all'importo sostenuto da BPPB saranno in ogni caso considerati in capo alle posizioni individuali di welfare e gli eventuali differenziali negativi saranno considerati nel più ampio accordo di armonizzazione e non sulle singole posizioni individuali.
Nei confronti del personale trasferito che abbia una adesione risultata valida ai sensi dell'Accordo 29 settembre 2020 "Protocollo per l'avvio dell'integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo" e cessi dal servizio con BPPB per accedere al Fondo di Solidarietà o pensionamento, fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. sarà garantita la copertura di assistenza

sanitaria in essere tempo per tempo per il personale in servizio dell'azienda cedente, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda).

In caso di Personale che risultasse privo di forme di assistenza sanitaria integrativa l'Azienda, come da prassi consolidata in BPPB, si impegna a concordare con le OO.SS. rispettive, soluzioni adeguate a far data dal 1° gennaio 2022.

- e) nei confronti del Personale trasferito è mantenuta sino al 31 dicembre 2021 l'iscrizione ai Circoli Ricreativi di provenienza alle medesime condizioni di contribuzione datoriale ed individuale ove previste per garantirne una adeguata copertura;
- f) a tutti i rapporti bancari trasferiti (compresi a titolo esclusivamente esemplificativo: finanziamenti, mutui ipotecari, affidamenti, ecc,) con il ramo d'azienda del Personale trasferito sono conservate le condizioni economiche agevolate, previste presso la Società di provenienza e in godimento, già deliberati, alla data di efficacia giuridica del trasferimento e salvo non intervengano specifiche regolamentazioni normative in materia. Le concessioni creditizie transiteranno in BPPB in continuità con quelle in essere. Laddove successivamente nel tempo venisse meno la possibilità di mantenere la concessione creditizia, l'azienda ricercherà una soluzione nell'ambito della gestione del credito applicata in BPPB che contempra le esigenze del dipendente coerentemente con la capacità di reddito.
Ai nuovi rapporti attivati successivamente al trasferimento verrà applicato quanto previsto in materia presso BPPB; i rapporti bancari riferiti agli attuali pensionati/esodati ex Gruppo UBI che verranno trasferiti con il ramo d'azienda, migreranno alle condizioni in essere alla data del trasferimento, salvo specifiche condizioni che verranno comunicate nel rispetto della normativa vigente;
- g) in attuazione dell'Accordo 29 settembre 2020 "Protocollo per l'avvio dell'integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo" nei confronti del Personale trasferito la cui adesione sia risultata valida, BPPB conferma sin da ora che darà corso operativamente ai conseguenti necessari adempimenti nel rispetto delle condizioni, regole e modalità definite nel suddetto accordo;
- h) rispetto alle uscite previste ai sensi dell'accordo 29/9/2020 del personale ceduto a BPPB sarà garantita una sostituzione con assunzioni a tempo indeterminato per un numero non inferiore al 50% delle suddette uscite e comunque a valle delle cessazioni dei rapporti di lavoro.
- i) BPPB manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del Personale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data del trasferimento, fatte salve eventuali successive variazioni.

Sino al 30/6/2022 BPPB accorderà le prerogative previste per i Dirigenti RSA e per gli RLS ai dipendenti che ricoprivano tale incarico alla data del trasferimento presso una delle unità operative oggetto delle cessioni di ramo d'azienda, fermo restando le specifiche previsioni della legge 81/2008;

- j) per quanto riguarda la mobilità territoriale al Personale trasferito verranno applicate fino alla scadenza del presente accordo stabilita all'ultimo punto delle premesse le previsioni attualmente vigenti presso l'azienda cedente.

Tenuto conto che l'operazione societaria determina un rinnovato contesto gestionale e organizzativo, BPPB su richiesta delle OOSS conferma la disponibilità a trattare in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale la mobilità e si impegna a valutare gestionalmente le richieste di trasferimento già pervenute all'azienda cedente alla data di sottoscrizione dell'accordo in caso di trasferimenti da disporre successivamente all'ingresso in BPPB, con attenzione alle richieste di avvicinamento al domicilio/residenza, con particolare riguardo a quelle provenienti dalle categorie più disagiate;

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

In considerazione delle possibili conseguenze della presente operazione le OO.SS. raccomandano di ridurre al minimo la mobilità geografica diretta e indiretta per tutto il periodo di attuazione del presente accordo.

- k) BPPB e le rispettive OO.SS. attiveranno, a richiesta di una delle Parti, momenti di verifica relativi ai contenuti e all'applicazione del presente accordo anche con riferimento ad eventuali problematiche tecnico/amministrative che dovessero emergere, nell'ambito dei quali BPPB coinvolgerà le rispettive OO.SS. in merito all'eventuale riconfigurazione organizzativa finalizzata a gestire il funzionamento post acquisizione del ramo d'azienda.

*** **

Le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti all'operazione societaria oggetto del presente Verbale di Accordo si danno atto di aver così definito e concluso le relative procedure di Legge e di contratto.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente